



ORDINANZA N. 37 DEL 11/10/2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambientale e per -un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n.90 del 19/04/2016 ha approvato - l’aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali;

- la stessa Regione Veneto con DGR n. 1855 del 29/12/2020, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. - 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Spresiano nell’ambito territoriale IT0522 – Pianura - non appartenente all’agglomerato e con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale in considerazione del permanere della situazione di criticità legata al PM₁₀, con deliberazione n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”. Detto piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono state introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NO_x ed NH₃, e riguardano i tre settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico: traffico, riscaldamento a biomassa, agricoltura e zootecnia;

VISTA la DGR n. 1089 del 09/08/2021 con la quale la stessa Regione Veneto ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell’aria ;

RICHIAMATO il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi presso la Provincia di Treviso in data 10/09/2021 durante la quale sé stata illustrata la situazione della qualità dell’aria ed in particolare degli avvenuti superamenti, nel corso del 2021, dei valori di PM₁₀;

PRESO ATTO che l’Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 836 del 06/06/2017 e così come integrato dalle misure straordinarie introdotte con la DGR n. 238/2021, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del Bacino Padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM₁₀ correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini livelli di allerta PM₁₀ emessi nelle giornate di controllo (il lunedì, mercoledì e venerdì - validità tre giorni);

| LIVELLO DI | MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL' ALLERTA | SEMAFORO |
|------------|---|----------|
|------------|---|----------|

| ALLERTA | | |
|-----------------|---|------------------|
| Nessuna allerta | Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m ³) della concentrazione di PM ₁₀ . | Colore Verde |
| Primo Livello | Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. | Colore Arancione |
| Secondo Livello | Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. | Colore Rosso |

Preso atto che:

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello (o del 2° livello) di allerta arancio o rosso, invierà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM₁₀;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php)
- le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:
 - Traffico veicolare (fonte mobile);
 - Impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa);
 - Impianti termici industriali (fonte fissa);
 - Agricoltura e zootecnia (fonte fissa);
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione del minor consumo di combustibile, attuato con la riduzione di almeno 1°C delle temperature nelle abitazioni negli edifici pubblici e industriali e nella riduzione della combustione di biomassa;

RITENUTO, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera inclusi nel particolato sottile PM₁₀ provenienti da fonti fisse e mobili ed a concentrarsi al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d'aria in atmosfera durante il periodo invernale dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, di aderire al suddetto Accordo di Programma attraverso l'applicazione delle misure straordinarie per la qualità dell'aria discusse nel Tavolo Tecnico Zonale;

VISTO:

- la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii "Norme per la tutela ambientale"; -
- la L.R. n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso - nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa";
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- l'art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali"; -
- la DGRV n. 122 del 10/01/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

- la DGR n. 1855 del 29/12/2020 “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione”;
- la DGR n. 238 del 02/03/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”
la DGR n. 1089 del 09 agosto 2021: “DGR n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure - straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.”
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti - Locali”;

ORDINA

a decorrere dal 01/10/2021 al 30/04/2022 nell’INTERO TERRITORIO COMUNALE dal lunedì alla domenica:

1. di limitare la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, negli seguenti edifici (Fonti fisse), a prescindere dal livello di allerta raggiunto:

- a massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
- a massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla
 - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni i siti produttivi qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- l’energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono altresì esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

2. di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l’apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori.

3. CON LIVELLO Allerta – Colore Verde:

il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”**, secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

4. AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 o 2 – colore Arancio e Rosso,

il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), **con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle”**, secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

5 AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 o 2 – colore Arancio e Rosso, ABBASSAMENTO di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici;

6. il DIVIETO di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, a. box, garage;
- box, garage, depositi.

8 il **DIVIETO di effettuare combustioni all'aperto di residui vegetali** in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati, e a prescindere dal livello di allerta raggiunto, fatta eccezione per quelli disposti dall'autorità preposta per motivi fitosanitari;

8. **l'obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, **pellet**, che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1** della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione accreditato;

ORDINA

a decorrere dal 01/10/2021 al 15/04/2022 nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE dal lunedì alla domenica:

il DIVIETO di spandimento di liquami zootecnici (non letami) **nei periodi di adozione delle misure emergenziali (Livello 1 – arancio e Livello 2 – rosso)**. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

RENDE NOTO

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate:

- in generale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00) e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 689/1981, salvo diverse disposizioni di legge;
- per il mancato rispetto del divieto derivante dal combinato disposto degli artt. 256-bis, comma 6, e 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1, dello stesso decreto (da € 300,00 a € 3.000,00) e secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 689/1981;
- per la mancata osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da € 516,00 e € 3.098,00;

Il comando di Polizia Locale e quanti altri per dovere e competenza sono incaricati di vigilare per il rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della D.Lgs 109/2010 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/10/2021

Il Sindaco
Marco Della Pietra / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)